## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## DECRETO 21 dicembre 2018

Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (19A00197)

(GU n.11 del 14-1-2019)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2015 - 30 giugno 2018, e' pari a +2,1;

Visto il decreto interdirigenziale dell'11 dicembre 2017, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

## Decreta:

## Art. 1

- 1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
  - a) fino a 6 chilometri € 2,25;
  - b) fino a 12 chilometri € 4,08;
  - c) fino a 18 chilometri € 5,65;
- d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di  $\in$  1,19.
- 2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
  - a) fino a 10 chilometri  $\in$  0,58;
  - b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,50;
  - c) oltre i 20 chilometri € 2,25.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Capo Dipartimento reggente: Fabbrini

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco